



**CITTÀ DI NICHELINO**  
Città Metropolitana di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 50**

**OGGETTO: APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 201/2022, DELLA  
RELAZIONE DI RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE  
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA ANNO 2023 ALLA  
DATA DEL 31/12/2022 PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NICHELINO**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì **NOVE** del mese di **LUGLIO** alle ore **18:10**, presso la Sala Consiliare di Piazza Camandona n. 11, convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

<b>TOLARDO GIAMPIETRO</b>	<b>Presente</b>
<b>ARLOTTI PAOLO</b>	<b>Presente</b>
<b>BEVILACQUA ERICA</b>	<b>Presente</b>
<b>CALANDRA BRUNO</b>	<b>Presente</b>
<b>CELONA GIUSEPPA</b>	<b>Presente</b>
<b>CERA VALENTINA</b>	<b>Presente</b>
<b>CORRARO VINCENZO</b>	<b>Presente</b>
<b>CORSO ENRICA</b>	<b>Assente</b>
<b>CUTRI VINCENZO</b>	<b>Presente</b>
<b>D' AVENI FILIPPO</b>	<b>Presente</b>
<b>DE LUNA STEFANIA ELEONORA</b>	<b>Presente</b>
<b>DI VITO ROCCO</b>	<b>Assente</b>
<b>EMMA NICOLA</b>	<b>Assente</b>
<b>LILLU ALESSANDRA</b>	<b>Presente</b>
<b>MELIS CLAUDIO</b>	<b>Presente</b>

<b>MONTICONE ROBERTA</b>	<b>Assente</b>
<b>NOVACO SABINO</b>	<b>Presente</b>
<b>NUZZO DOMENICA</b>	<b>Presente</b>
<b>PALUMBO DOMENICO</b>	<b>Presente</b>
<b>PULCINI FABRIZIO</b>	<b>Presente</b>
<b>QUARESIMA DANIELA</b>	<b>Assente</b>
<b>RINALDI FILIPPO</b>	<b>Presente</b>
<b>RIONTINO RAFFAELE</b>	<b>Presente</b>
<b>SIBONA SARA</b>	<b>Presente</b>
<b>SINOPOLI ANDREA GIOVANNI ANTONIO</b>	<b>Assente</b>

ne risultano presenti n. 19 e assenti n. 6.

Partecipa all'adunanza la SEGRETARIA COMUNALE **LORENZINO Annamaria**.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta n. 56/2024/Ufficio Area Servizi alla Persona inerente: “Approvazione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 201/2022, della relazione di ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica anno 2023 alla data del 31/12/2022 presenti sul territorio del Comune di Nichelino”;

Reportato il contenuto della proposta nella presente deliberazione.

-----

PREMESSO che:

- in data 31/12/2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 23/12/2022 n. 201, avente ad oggetto il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, con il fine di introdurre una riforma organica della materia, che, nel corso del tempo, ha subito numerose modifiche normative;
- detto decreto delinea la disciplina per l'organizzazione e la gestione dei servizi di interesse economico generale a livello locale, al fine di consentire agli Enti, dopo un'attenta valutazione delle esigenze della collettività, di individuare il modello più idoneo alla gestione dei servizi;
- il Decreto si applica, ai sensi dell'art. 4, a «tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale», con esclusione dei «servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale» (art. 35), nonché degli «impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane» (art. 36);

- i servizi pubblici locali «rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità» (art. 3, comma 1);

- pertanto, per servizio pubblico si intende qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale, non solo in termini economici, ma anche di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale e sia preordinata a soddisfare interessi collettivi (cfr. tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, n. 2605/2001);

- i servizi pubblici locali che l'Ente può erogare, oltre a quelli allo stesso attribuiti per legge, sono anche quelli ritenuti dall'Ente stesso necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali (art. 10, comma 3), in esito ad apposita istruttoria;

- in particolare, i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in oggetto sono:

a) a rilevanza economica: i servizi a rilevanza economica (o servizi di interesse generale a livello locale) sono quelli «erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale» (art. 2, comma 1 lett. c). La giurisprudenza ha elaborato, tra i criteri utili a qualificare un servizio come avente rilevanza economica, quello dell'esistenza, anche solo potenziale, di concorrenza di privati sul mercato di riferimento.

La categoria dei servizi pubblici a rilevanza economica va valutata «di volta in volta con riferimento al singolo servizio da espletare a cura dell'ente stesso, avendo riguardo all'impatto che il servizio stesso può cagionare sul contesto dello specifico mercato concorrenziale di riferimento, nonché ai suoi caratteri di redditività ed autosufficienza economica (ossia di capacità di produrre profitti o per lo meno di coprire i costi con i ricavi)» (Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo Lombardia n. 489/2011/PAR);

b) non meramente strumentali alle finalità dell'Ente:

i servizi pubblici locali, come visto sopra, si concretizzano nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale; i servizi strumentali, invece, non realizzano in via immediata un bisogno sociale, ma si limitano a fornire all'Amministrazione un determinato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva.

c) a rete e non a rete:

l'art. 2, comma 1, lettera d), del Decreto definisce “servizi pubblici locali a rete” i «servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente».

I servizi a rete si distinguono, dunque, da quelli non a rete in quanto, organizzati tramite reti strutturali come, ad esempio, la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, il servizio idrico integrato, la gestione dei rifiuti urbani, il trasporto pubblico locale.

Per quanto attiene ai servizi non a rete, per esplicita scelta del Legislatore, l'art. 2 del D.Lgs. 201/2022 riguarda i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico sul mercato. A tal proposito, il MIMIT, nella Relazione Tecnica al Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023, ritiene che tale riferimento non possa essere ricondotto ad un generico compenso, ma vada circoscritto ad un corrispettivo economico versato dall'utenza,

la quale costituisce, dunque, una protagonista del mercato di riferimento;

CONSIDERATO, inoltre, che le modalità di gestione dei servizi pubblici locali a cui l'Ente può ricorrere sono, ai sensi dell'art. 14 del citato Decreto:

- affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica;
- affidamento a società mista;
- affidamento a società in house;
- limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali;

DATO ATTO che:

- l'art. 30 del Decreto introduce l'obbligo per i Comuni o le loro eventuali forme associative con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché per le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, di effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;
- tale ricognizione deve attestare in modo analitico, per ogni servizio pubblico locale di rilevanza economica affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza, della qualità del servizio, del rispetto degli obblighi indicati nel relativo contratto;
- la ricognizione va effettuata tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Decreto, ossia: per i servizi a rete, dei parametri predisposti dalle Autorità di Regolazione (che individuano i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di Piano Economico Finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi e, per i servizi non a rete, degli indicatori predisposti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy);
- la ricognizione rileva, inoltre:
  - a) la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'art. 17, comma 3 secondo periodo del medesimo Decreto, ossia agli affidamenti senza procedura ad evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e i servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale;
  - b) la misura del ricorso all'affidamento a società in house;
  - c) gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;
- con riferimento ai servizi affidati alle società in house, deve essere dato conto, altresì, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustifichino il mantenimento dell'affidamento, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione (art. 17, comma 5);

DATO ATTO, inoltre, che:

- per quanto riguarda le modalità della ricognizione, questa deve essere contenuta in un'apposita relazione, da aggiornare ogni anno contestualmente alla ricognizione dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP), ossia al Piano annuale di razionalizzazione;
- il Piano di razionalizzazione deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente (artt. 20, comma 3 e 26, comma 11 del TUSP);

VERIFICATO che:

- relativamente ai servizi pubblici locali a rete, è stata pubblicata nel sito dell'ANAC, nella nuova Sezione dedicata alla Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la Tabella “Atti e indicatori ARERA e Art. 7 D.Lgs. 201/2022”, che fornisce agli Enti Locali opportuni parametri, individuati dalle Autorità di Regolazione per gli ambiti di competenza, relativi ai costi di riferimento dei servizi, allo schema tipo di Piano Economico Finanziario, agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi pubblici locali a rete (servizio idrico integrato, rifiuti,TPL su strada);
- relativamente ai servizi pubblici locali non a rete, per i quali non opera un'Autorità di Regolazione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023, pubblicato in data 25/09/2023, in attuazione di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. 201/2022, ha adottato le linee guida necessarie alla redazione del Piano Economico Finanziario e lo schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità;
- da tali atti si evince che, in sede di prima applicazione, sono stati considerati i seguenti servizi: parcheggi, impianti sportivi, servizi cimiteriali, luci votive, trasporto scolastico;
- per gli stessi sono stati individuati gli indicatori per il monitoraggio della qualità contrattuale, della qualità tecnica, nonché della qualità connessa agli adempimenti di servizio pubblico;

DATO ATTO, inoltre, che l'art. 30 del D.Lgs. 201/2022 affida all'Autorità Nazionale Anticorruzione il compito di pubblicare la documentazione degli enti locali relativa ai contratti di affidamento ed alla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Il servizio consente agli Enti locali e agli enti competenti di gestire e consultare, tramite maschere di inserimento e ricerca, la seguente documentazione prevista dal D.Lgs. 201/2022:

- la deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, comma 5);
- la relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale (art. 14, comma 3);
- la deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, comma 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale;
- contratto di servizio sottoscritto dalle parti (art. 31, comma 2);
- la relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, comma 2);

RILEVATO che ANAC, nel suo manuale utente per l'utilizzo delle funzionalità messe a disposizione dalla nuova piattaforma della trasparenza TSPL, presenta una elencazione di servizi pubblici che prevede i seguenti servizi: trasporto pubblico locale, rifiuti, servizio idrico integrato, ristorazione scolastica, assistenza domiciliare, assistenza minori, farmacie, servizi cimiteriali, manutenzione del verde pubblico, distribuzione di energia elettrica, distribuzione di gas naturale, parcheggi, illuminazione pubblica, asili nido, impianti sportivi, biblioteche, manutenzione edifici, assistenza disabili, riscossione tributi, supporto amministrativo, servizi sociali, trasporto scolastico, teatri, musei, servizi di manutenzione, varie tipologie o altro;

RITENUTO pertanto necessario procedere ad effettuare la ricognizione relativa ai servizi sopra elencati;

VISTA l'allegata relazione contente l'elenco dei servizi erogati dal Comune di Nichelino tra cui, anche, quelli aventi rilevanza economica e, per ciascuno degli stessi, la dettagliata analisi delle condizioni di fatto riferentisi alla presente ricognizione;

RILEVATO che l'allegato elenco dei servizi pubblici locali a rilevanza economica anno 2023 ricognizione alla data del 31 dicembre 2022 è funzionale a una prima verifica degli interventi

erogati (direttamente o indirettamente) dall'ente che possono rientrare nell'ampia definizione di servizio pubblico locale a rilevanza economica prevista dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 201/2022; l'effettivo ambito della cognizione, stante il tenore letterale della norma, è circoscritto ai "servizi affidati", ovvero che comportino il coinvolgimento di un soggetto terzo, escludendo quelli in economia; nelle more dell'effettiva conferma di tale orientamento del legislatore, si ritiene utile censire anche i servizi gestiti "in economia". L'elenco allegato riporta i principali servizi pubblici locali tratti da indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dall'elenco dei servizi a domanda individuale, dal D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e dalla prassi;

DATO ATTO che:

- l'art. 30 del Decreto prevede l'obbligo della cognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori, non solo per i Comuni, ma anche per le loro eventuali forme associative, per le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio;
- pertanto, le relazioni relative ai servizi a rete verranno predisposte dai rispettivi Enti d'Ambito;

RITENUTO, quindi, di circoscrivere la cognizione, almeno in fase di prima applicazione della disciplina, a quanto indicato nel prospetto in allegato;

VISTA la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione dell'atto cognitorio in quanto già competente a deliberare sulla razionalizzazione delle società partecipate;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità armonizzata;
- gli articoli 14 (ex art. 16 del trattato CE) e 106 (ex art. 86, paragrafo 2 del trattato Ce) del Testo unico sul funzionamento dell'Unione Europea, così come modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130;
- gli articoli 76 e 117, primo comma e secondo comma, lettera e, della Costituzione;
- l'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali;
- il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, adottato dal Governo in attuazione della legge di delega 5 agosto 2022, n. 118;
- il D.Lgs. 267/2000, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- la L. 241/1990 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica";
- la Tabella "Atti e indicatori ARERA e Art. 7 D. Lgs. 201/2022", pubblicata nel sito dell'ANAC, nella nuova Sezione dedicata alla "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", che fornisce agli Enti Locali opportuni parametri, individuati dalle

Autorità di Regolazione per gli ambiti di competenza, relativi ai costi di riferimento dei servizi, allo schema tipo di Piano Economico Finanziario, agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi pubblici locali a rete (servizio idrico integrato, rifiuti, trasporto pubblico locale su strada);

- il Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicato in data 25/09/2023 avente ad oggetto la “Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell’art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022”, pubblicato in data 25/09/2023;
- il D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni”;

ACQUISITI:

- il parere favorevole reso dalla Dirigente Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale;
- il parere favorevole reso dall’incaricato di Posizione Organizzativa del Servizio Bilancio e Contabilità in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale;

PROPONE

Di approvare quanto descritto nelle premesse ed in particolare:

- 1) DI RICHIAMARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale per presente provvedimento, che assume altresì contenuto motivazionale ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 e s.m.i.;
- 2) DI DARE ATTO che, in questa prima fase di applicazione della normativa sui servizi pubblici locali di cui al D.Lgs. 201/2022, il perimetro della cognizione viene individuato come indicato nell’allegata relazione ricognitoria;
- 3) DI PUBBLICARE la cognizione sul sito istituzionale dell’ente nell’apposita sezione dell’”Amministrazione trasparente”;
- 4) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 201/2022, l’allegata Relazione costituente la cognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica anno 2023 alla data del 31/12/2022 presenti sul territorio del Comune di Nichelino, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, precisando che l’elenco è funzionale ad una prima verifica dei servizi erogati dall’ente che possono rientrare nell’ampia definizione di servizio pubblico locale a rilevanza economica prevista dell’art. 2, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 201/2022;
- 5) DI TRASMETTERE la documentazione all’A.N.A.C., affinché provveda all’immediata pubblicazione sul portale telematico «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», già reso operativo dalla medesima Autorità;

6) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di provvedere all'effettuazione delle comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'art. 30 del D.Lgs. 201/2022.

---

Vista la proposta surriportata con i relativi allegati;

Interventi:

..... o m i s s i s.....

ai sensi del c. 2 art. 87 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale ed altri Organi Collegiali del Comune approvato con deliberazione consiliare n. 84 del 28.11.2017.

Il Presidente Riontino comunica che il 5.7.2024 il consigliere Cutri ha presentato l'emendamento con prot. n. 28363;

Il consigliere Cutri procede alla lettura dell'emendamento nel testo che segue:

“Oggetto: Presentazione emendamenti al testo della proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno al n. 4 del Consiglio Comunale del 09/07/2024.

All'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per il 09/07/2024 è iscritto al n. 4 la trattazione del seguente argomento: “Approvazione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 201/2022, della Relazione di ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica anno 2023 alla data del 31/12/2022 presenti sul territorio del Comune di Nichelino”.

La Relazione allegata alla proposta di deliberazione contiene un refuso e necessita di integrazioni.

A norma dell'art. 84 del Regolamento del Consiglio Comunale si propongono i presenti emendamenti:

- di correggere nel sommario a pagina 6 la descrizione “Asili nido – schema relazione – obblighi contrattuali” con la dicitura “Complesso sportivo calcistico comunale di Via Pracavallo - – schema relazione – obblighi contrattuali”;
- analogamente di correggere nel titolo di pagina 215 il refuso “Asili nido – schema relazione – obblighi contrattuali” con la dicitura “Complesso sportivo calcistico comunale di Via Pracavallo - – schema relazione – obblighi contrattuali”;
- di integrare la Relazione con la descrizione di due ulteriori servizi pubblici locali di rilevanza economica “Servizio di gestione dell'impianto natatorio comunale sito in via Vittime di Cernobyl, 32” e “Centro culturale giovanile Marco Fiorindo – Factory”, secondo la presentazione inviata in allegato.”

Il Presidente pone quindi in votazione l'emendamento;

Risultano assenti i consiglieri Corso, Di Vito, Emma, Quaresima, Monticone, Sinopoli (presenti n. 19);

Con votazione espressa in forma palese (per mezzo del sistema elettronico – agli atti) e con il seguente risultato:

Presenti n. 19  
Votanti n. 19  
Favorevoli n. 17  
Astenuti n. 2 (Calandra, De Luna)

## **DELIBERA**

Di approvare l'emendamento prot. n. 28363 del 05.07.2024 presentato dal consigliere Cutri;

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione comprensiva dell'emendamento approvato;

Con votazione espressa in forma palese (per mezzo del sistema elettronico – agli atti) e con il seguente risultato:

Presenti n. 19  
Votanti n. 19  
Favorevoli n. 17  
Astenuti n. 2 (Calandra, De Luna)

## **DELIBERA**

Di approvare la proposta surriportata, comprensiva dell'emendamento approvato, relativa a: “Approvazione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 201/2022, della relazione di cognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica anno 2023 alla data del 31/12/2022 presenti sul territorio del Comune di Nichelino”, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Successivamente il Presidente pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Con votazione espressa in forma palese (per mezzo del sistema elettronico – agli atti) e con il seguente risultato:

Presenti n. 19  
Votanti n. 19  
Favorevoli n. 17  
Contrari n. 1 (De Luna)  
Astenuti n. 1 (Calandra)

## DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

<b>IL PRESIDENTE</b> RIONTINO Raffaele <i>(Documento firmato digitalmente)</i>		<b>LA SEGRETARIA COMUNALE</b> LORENZINO Annamaria <i>(Documento firmato digitalmente)</i>
--	--	---